



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 41 del 18.03.2021

COPIA

Oggetto: Costituzione e resistenza nel giudizio davanti alla Commissione Tributaria Regionale di Cagliari promosso da Bricocina di Chen Qiaoxin.

L'anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di marzo, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 13:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	P
ANNIS ILARIA	ASSESSORE	P
ARGIOLAS ROBERTA	ASSESSORE	P
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
MELONI EMANUELE	ASSESSORE	A
RECCHIA ROBERTA	ASSESSORE	P
TACCORI MATTEO	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 6 Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il ricorso in Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari presentato da Bricocina di Chen Qiaoxin, con sede in Sestu (CA) ex SS 131 Km 7.300, acquisito al protocollo numero 36945 del 30 dicembre 2019, finalizzato in via principale all'annullamento degli avvisi di accertamento della tassa rifiuti del Comune di Sestu numero 629 del 28 ottobre 2019 e numero 628 del 28 ottobre 2019;

Richiamate:

1. la deliberazione di Giunta comunale numero 71 del 5 maggio 2020 con la quale si è stabilita la costituzione e la resistenza nel relativo giudizio;
2. la determinazione numero 446 dell'11 maggio 2020 finalizzata all'affidamento dell'incarico di patrocinio legale all'avvocato Rossella Cortis, con studio legale in Cagliari Via Sonnino 21;

Dato atto che il ricorso in esame si è concluso con Sentenza della Commissione Provinciale di Cagliari numero 484 del 19 ottobre 2020, la quale ha rigettato il ricorso della controparte con condanna alla refusione, a carico della stessa, delle spese processuali;

Rilevato che Bricocina di Chen Qiaoxin ha interposto appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale di Cagliari, così come comunicato dal legale dell'Ente in data 12 febbraio 2021; l'atto è stato notificato in medesima data presso lo studio legale dell'avvocato Rossella Cortis;

Considerato che l'avvocato Rossella Cortis, con comunicazione del 18 febbraio 2021, ha altresì esposto le proprie ragioni sottese all'opportunità di difesa nel nuovo giudizio da parte dell'Ente;

Richiamato il Disciplinare per il conferimento degli incarichi legali, approvato con deliberazione di Giunta comunale numero 152 del 27 luglio 2012, il quale all'articolo 2 prescrive che:

“L'Amministrazione può affidare incarichi ad avvocati esterni soltanto quando le prestazioni e le attività non possono essere espletate dal personale dipendente per inesistenza delle specifiche figure professionali o, in presenza della specifica figura professionale, nel caso in cui sussistano problematiche giuridiche di particolare complessità”;

Visto altresì l'articolo 11, comma 3, del Decreto legislativo numero 546 del 1992 (Disposizioni sul processo tributario), come modificato dall'articolo 9 del Decreto legislativo del numero 156 del 2015, il quale stabilisce che: “L'ente locale nei cui confronti e' proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'Ufficio Tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio”;

Dato atto che, in merito alla nuova lite, la Responsabile del Settore Finanziario e Tributi, con nota del 12 marzo 2021, protocollo numero 9091, ha richiesto l'estensione dell'incarico, conferito all'avvocato Rossella Cortis per la difesa in giudizio dell'Ente nell'intervenuto procedimento giudiziario, connesso al primo;

Precisato che la richiesta è motivata:

- dall'assenza, nel proprio settore, di personale con professionalità adeguata al trattamento di questioni prettamente giuridiche;
- dalla circostanza che l'articolo 15, comma 3, del Regolamento comunale delle Entrate Tributarie prevede la possibilità di avvalersi di professionisti esterni per

la difesa dell'Ente nelle controversie a carattere tributario le quali rivestano importanti questioni di principio giuridico ovvero assumano elevata rilevanza economica e complessità;

Ritenuto che l'Ente difenda le proprie ragioni in giudizio nell'ambito del giudizio anzidetto;

Valutata la spesa da prenotare con il presente atto in euro 5.500,00 inclusi gli accessori di legge, valutata sulla scorta:

1. dei parametri minimi di cui al Decreto Ministro Giustizia 55 del 10 marzo 2014 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, numero 247", come integrato e modificato dal Decreto Ministro Giustizia 37 dell'8 marzo 2018;
2. del valore della causa, calcolato sugli importo degli avvisi di accertamento oggetto di lite, il quale si assesta nello scaglione tariffario da euro 52.000,01 a euro 260.000,00;

Precisato che l'importo di cui sopra dovrà intendersi quale spesa totale orientativa, già comprensiva degli accessori di Legge, a finanziamento della prestazione di attività di patrocinio in giudizio, fatta salva ogni valutazione concreta dell'andamento della lite, in ragione della quale si dovesse rendere necessaria l'integrazione in aumento ovvero la diminuzione del relativo impegno in bilancio;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale numero 5 del 27 gennaio 2020, che approva il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 118 del 2011;

Vista la deliberazione della Giunta comunale numero 35 del 18 febbraio 2020 recante "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2020/2022 e assegnazione delle risorse ai Responsabili dei Settori";

Vista la deliberazione della Giunta comunale numero 2 del 7 gennaio 2021 avente il seguente oggetto: "Esercizio provvisorio 2021 - Assegnazione provvisoria ai Responsabili di settore della gestione degli stanziamenti di competenza";

Visto l'articolo 163 del D.Lgs. 267/2000, il quale prescrive che: "Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente";

Visto il punto 8 del principio contabile All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni il quale stabilisce che:

➤ gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato a fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti (punto 8.5);

Ritenuto che la spesa oggetto del presente atto non sia suscettiva di frazionamento in dodicesimi;

Visto il Decreto Legislativo 118 del 2011 in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge numero 42 del 2009, e in particolare il principio contabile numero 4/2;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 267 del 2000”;

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del citato decreto legislativo numero 267 del 2000, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

tutto ciò premesso e considerato, con voti unanimi,

DELIBERA

1. Di resistere nel ricorso davanti alla Commissione Tributaria Regionale di Cagliari promosso da Bricocina di Chen Qiaoxin, con sede in Sestu (CA) ex SS 131 Km 7.300, notificato in data 12 febbraio 2021 presso lo studio legale dell'avvocato Rossella Cortis, legale difensore nel primo grado di giudizio;
2. Di incaricare il Responsabile del Servizio Contenzioso affinché provveda a formalizzare l'estensione dell'incarico di patrocinio nel giudizio all'avvocato Rossella Cortis, con studio in Cagliari, via Sonnino 21, alla stessa conferito, in primo grado, con determinazione numero 446 dell'11 maggio 2020;
3. Di dare atto che la spesa per il finanziamento dell'attività professionale è prevista in euro 5.500,00 inclusi gli accessori e la stessa deve essere prenotata con la seguente imputazione:
 - titolo 1 - missione 1 – programma 11 - Capitolo 516 “Spese per liti arbitraggi, risarcimenti e incarichi legali”, Bilancio 2020;
4. Di autorizzare il Sindaco al rilascio di procura a favore dell'avvocato Rossella Cortis;
5. Di precisare che l'importo di cui sopra dovrà intendersi quale spesa totale orientativa, comprensiva degli accessori di Legge, a finanziamento dell'intera prestazione di attività di patrocinio in giudizio, fatta salva ogni valutazione concreta dell'andamento della singole liti, in ragione della quale si dovesse rendere necessaria l'integrazione in aumento ovvero la diminuzione del relativo impegno in bilancio;
6. Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267 del 2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 18/03/2021

IL RESPONSABILE
F.TO PIERLUIGI DEIANA

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 18/03/2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO ALESSANDRA SORCE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO MARIA PAOLA SECCI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/03/2021 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **22/03/2021** al **06/04/2021** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 22/03/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 06/04/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 22.03.2021

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE